



**Comune di Laigueglia**  
*Provincia di Savona*

ORIGINALE

**Ordinanza N. 000028 del 20.03.2020**

**Oggetto:** ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 RELATIVE ALLO SPOSTAMENTO DI PERSONE FISICHE ( ART. 1 LETT. A) DEL DPCM 08/03/2020 E ART. 1 COMMA 1 DPCM 09/03/2020 IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 9 DEL 20/03/2020.

**IL SINDACO**

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., che prevede espressamente che il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili ed urgenti.

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" entrato in vigore il 23.02.2020;

Visto il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute adottata d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020, che ha sancito alcune misure cautelari finalizzate ad evitare la diffusione del virus;

Visto il D.P.C.M. del 8 marzo 2020 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M 11 marzo 2020 “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista in ultimo l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 20/03/2020 con la quale è ordinato:

1. *“ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DPCM 9 marzo 2020;*
2. *nei luoghi individuati dai Sindaci, nel periodo intercorrente tra le ore 00.00 di sabato 21 marzo 2020 e le ore 24.00 di venerdì 3 aprile 2020, saranno vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche, secondo le modalità e nell'arco temporale stabilito dai Sindaci stessi con proprie ordinanze;*
3. *di vietare, dalle ore 00.00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24.00 di venerdì 3 aprile 2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case”.*

Rilevato che sussistono le condizioni di estrema necessità ed urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e della sanità pubblica in esecuzione di quanto sopra;

Atteso che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Richiamati

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge 241/1990;
- lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

**Nel periodo intercorrente tra le ore 00.00 di sabato 21 marzo 2020 e le ore 24.00 di venerdì 3 aprile 2020, sono interdetti al pubblico transito:**

- **il molo centrale ed il tratto corrispondente di passeggiata alla sua base, l'area giochi ad esso vicinore, nonché la spiaggia comunale san Matteo;**
- **i cimiteri comunali, salvo che per le tumulazioni;**
- **il parco giochi Estienne;**
- **il parco dell'Orso.**

### **DEMANDA**

Alle Autorità Competenti il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento e all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,

### **AVVERTE**

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

**DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio *on line* del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza;

l'invio di copia del presente provvedimento a:

Prefettura/UTG Savona  
Regione Liguria  
Comando di Polizia Locale  
Stazione Carabinieri di Laigueglia  
Commissariato di PS di Alassio  
Questura di Savona

Data a Laigueglia il 20 marzo 2020

IL SINDACO

*Roberto Sasso Del Verme*



